



Natascia Marchei

(ricercatore di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca)

Matrimoni “religiosi” ed effetti civili

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La pluralità delle forme di celebrazione del matrimonio nella legislazione del 1929 - 3. Il matrimonio canonico trascritto nell’Accordo del 1984 - 4. La “disciplina comune” risultante dalle intese - 5. Brevi considerazioni conclusive: la legge sulla libertà religiosa.

1 - Premessa.

Si è puntualmente osservato come la disciplina del matrimonio necessiti, nelle istituzioni democratiche, di essere articolata su tre diversi livelli normativi: la legge (unilaterale) “generale”, che risponda *“alle domande (di disconoscimento) avanzate dalla libertà religiosa negativa”*; la legge (unilaterale) “speciale” e le leggi emanate sulla base di accordi, che rispondano, rispettivamente, *“alle domande (di riconoscimento) avanzate dalle espressioni, generiche o specifiche, della libertà religiosa positiva”*¹.

In questa condivisibile prospettiva l’ordinamento statale, con leggi unilaterali, o, se del caso, pattizie è chiamato a dare confacente risposta a quelle istanze: l’*excursus* che segue, nella necessaria sintesi, non alimenta fondate speranze in tal senso tanto da far sorgere dubbi sulla legittimità di una pluralità di forme di celebrazione del matrimonio che rischia di cristallizzare “privilegi” più che realizzare il pluralismo che connota la nostra Costituzione.

* Contributo destinato alla pubblicazione negli atti del Seminario di studi sul tema *“Proposta di riflessione per l’emanazione di una legge generale sulle libertà religiose”*, organizzato dal Dipartimento e dal Dottorato di ricerca in Teoria e storia delle istituzioni, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Salerno (Napoli – Fisciano, 15, 16 e 17 ottobre 2009).

¹ Così **S. DOMIANELLO**, *Laicità e pluralismo del sistema matrimoniale italiano a vent’anni dalla revisione del Concordato e dell’Intesa valdese*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1994/1, p. 118.



2 - La pluralità delle forme di celebrazione del matrimonio nella legislazione del 1929

Il principio della pluralità delle forme di celebrazione del matrimonio (idonee a produrre effetti civili) oggi interpretato, in un'ottica costituzionalmente orientata, a garanzia della libertà matrimoniale e religiosa e del pluralismo confessionale e culturale auspicato dalla Corte costituzionale², ha ricevuto una prima attuazione, nel nostro ordinamento, con il Concordato lateranense e con la coeva legislazione unilaterale sui culti ammessi³.

La scelta costituiva un'indiscutibile novità: fino ad allora, infatti, il codice dello Stato "liberale" riconosceva come produttivo di effetti nell'ordinamento il solo matrimonio civile: tutti i matrimoni "religiosi" erano "irrilevanti".

Le due discipline, come è noto, pur accomunate dal riconoscimento di effetti civili a matrimoni celebrati avanti a ministri di culto, erano sensibilmente diverse⁴.

² Corte cost., sent. 12 aprile 1989, n. 203, in *Giur. cost.*, 1989, pp. 890 e ss.. Sul punto, ampiamente, **S. DOMIANELLO**, *I matrimoni 'davanti ai ministri di culto'*, in *Famiglia e Matrimonio* (a cura di G. Ferrando, M. Fortino, F. Ruscello), vol. I, t. I, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 210 e ss..

³ Che il Concordato lateranense garantisse nel "ventaglio dei diritti" di "libertà dei cattolici" anche la "libertà matrimoniale, con il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio canonico e delle cause di nullità ecclesiastiche, venendo pertanto meno l'obbligo sino allora vigente della doppia celebrazione civile e religiosa (art. 34)", è stato di recente ribadito da **O. FUMAGALLI CARULLI**, *Il Concordato lateranense: libertà della Chiesa e dei cattolici*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), aprile 2009, p. 7 s.. Una delle richieste formulate dalla Tavola Valdese in un promemoria presentato al ministro della giustizia e dei culti Rocco, aveva ad oggetto il diritto di celebrare matrimoni con effetti civili, come riconosciuto alla Chiesa cattolica: sul punto si veda **O. GIACCHI**, *La legislazione italiana sui culti ammessi*, Vita e pensiero, Milano, 1933.

⁴ Copiosa è la bibliografia sul punto: per tutti, anche per gli articolati richiami della dottrina, si vedano **F. ONIDA**, voce *Matrimonio degli acattolici*, in *Enc. dir.*, vol. XXV, Giuffrè, Milano, 1975, pp. 870 e ss.; **A. ALBISSETTI**, *Il matrimonio dei culti acattolici*, in *ID.*, *Tra diritto ecclesiastico e canonico*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 341 e ss.; **S. DOMIANELLO**, *I matrimoni*, cit., pp. 202 e ss., ed in particolare pp. 230 e ss.: si segnala, altresì, il rilievo dell'Autrice sui limiti della definizione "matrimonio religioso riconosciuto" posto che alcune confessioni non attribuiscono al matrimonio "stipulato con effetti civili davanti ai propri ministri alcun autonomo ed ulteriore valore giuridico, all'interno del proprio ordine, neanche sotto l'esclusivo profilo del rito" (p. 205). Si vedano anche, **P. DI MARZIO**, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, Cedam, Padova, 2008, pp. 3 e ss., e **M. LUGLI**, *Il matrimonio celebrato davanti ai ministri del culto cattolico*, in *Nozioni di diritto ecclesiastico*, 3^a ed., Giappichelli, Torino, 2009, p. 159.



L'art. 34 del Concordato conferiva effetti civili (con la trascrizione nei registri dello stato civile) ad un atto matrimoniale indissolubile anche per lo Stato, cui era espressamente riconosciuta natura sacramentale, nato nell'ordinamento della Chiesa cattolica e regolato, nei suoi requisiti di validità, dal diritto canonico.

L'indiscusso riconoscimento che nella coscienza "sociale" ricevevano i principi della religione cattolica, a cui apparteneva la stragrande maggioranza dei cittadini, ed il modello matrimoniale canonico, conferiva solido fondamento ad un istituto del quale pure risultava chiara la connotazione confessionista.

La norma concordataria, che garantiva una sostanziale uniformità tra lo *status* di coniuge nell'ordinamento canonico ed in quello civile, in estrema sintesi, prevedeva che: *i*) la trascrizione dell'atto di matrimonio non fosse preclusa dalla presenza di impedimenti civili, fatti salvi i tassativi casi di intrascrivibilità previsti dalla legge matrimoniale⁵ e potesse avvenire, su richiesta di chiunque ne avesse interesse, anche molto tempo dopo la celebrazione del matrimonio canonico (trascrizione tardiva)⁶; *ii*) le sentenze di nullità dei matrimoni canonici trascritti, pronunciate dai giudici ecclesiastici, fossero riconosciute agli effetti civili con un procedimento officioso di competenza della Corte d'Appello ed a seguito di meri controlli formali; *iii*) la giurisdizione sulla validità del matrimonio canonico trascritto fosse riservata in via esclusiva ai tribunali ecclesiastici e, conseguentemente, del tutto preclusa ai giudici dello Stato.

In conclusione: si riconoscevano effetti civili ad un "sacramento" e si prendeva atto che un "sacramento" era stato dichiarato nullo.

Ben altrimenti si presentava la disciplina del matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti diversi da quello cattolico.

⁵ L'art. 12 della legge n. 847 del 1929 sanciva che la trascrizione del matrimonio non potesse avere luogo solo "nei casi seguenti: 1. se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato; 2. se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato; 3. se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente".

La Corte cost., con sentenza 2 febbraio 1982, n. 16 (in *Dir. eccl.*, 1982, II, pp. 89 e ss.), a seguito dell'entrata in vigore della legge 151 del 1975 che ha previsto che i minori d'età non potessero contrarre matrimonio civile, ha aggiunto il caso del matrimonio canonico contratto da minore infrasedicenne o da minore che abbia compiuto gli anni sedici, ma non sia stato ammesso al matrimonio.

⁶ L'art. 14 della legge matrimoniale così recitava: "La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente".



La legge n. 1159 del 1929 ed il decreto attuativo conferivano efficacia civile al matrimonio “celebrato” davanti ai ministri dei culti ammessi⁷: si trattava, come è noto, di una speciale forma di celebrazione, alternativa a quella disciplinata dal codice civile, che costituiva un matrimonio regolato sotto ogni aspetto dal diritto dello Stato⁸.

Ne conseguiva che: *i*) l’atto di matrimonio non potesse essere trascritto in presenza di uno qualsiasi degli impedimenti previsti dal diritto civile; *ii*) al matrimonio si applicassero *“anche per quanto riguarda le domande di nullità, tutte le disposizioni riflettenti il matrimonio celebrato davanti l’ufficiale dello stato civile”* (art. 11 legge n. 1159 del 1929) e *iii*) non fosse riconosciuta la (eventuale) giurisdizione confessionale: le pronunce di nullità pronunciate da giudici “confessionali” restavano irrilevanti nell’ordinamento dello Stato. Infine: *i*) l’atto di matrimonio poteva essere trascritto solo se celebrato da un ministro di culto la cui nomina fosse approvata dal Ministro dell’interno (art. 3 legge n. 1159 del 1929) e *ii*) l’ufficiale di stato civile doveva rilasciare autorizzazione *“scritta con indicazione del ministro di culto davanti al quale la celebrazione deve aver luogo”* (art. 8 legge n. 1159 del 1929).

Diverse le priorità e diverse le discipline: riconoscimento espresso del matrimonio cattolico come sacramento nel primo caso; ampliamento, non privo di retaggi giurisdizionalisti, degli ambiti di esplicazione della libertà religiosa dei fedeli dei soli culti “ammessi” e, quindi graditi al governo, nel secondo.

3 – Il matrimonio canonico trascritto nell’Accordo del 1984

Il pluralismo delle forme di celebrazione del matrimonio con effetti civili fu espressamente ribadito dal “nuovo” codice civile. Gli artt. 82 e 83 c.c., infatti, richiamano rispettivamente il matrimonio celebrato avanti al ministro di culto cattolico e quello celebrato avanti ai ministri dei culti ammessi.

Come è noto, l’entrata in vigore della Carta costituzionale, con il superamento del confessionismo di Stato, avvia la crisi del modello matrimoniale concordatario e della sua *ratio principale*: l’uniformità degli *status*.

⁷ **S. DOMIANELLO**, *I matrimoni*, cit., definisce l’istituto come *“una sorta di ‘modello base’ dei matrimoni civili non-laici”* (p. 356).

⁸ Per tutti si veda **A. ALBISSETTI**, *Il matrimonio dei culti acattolici*, cit., il quale afferma che *“il matrimonio acattolico rappresenta una sorta di matrimonio civile celebrato in forma speciale”* (p. 342).



Numerosi interventi legislativi⁹ e giurisprudenziali nel senso del progressivo ed inarrestabile recupero, da parte dello Stato, degli spazi di sovranità ceduti alla Chiesa con il Concordato del 1929, mettono a dura prova la coerenza del sistema¹⁰.

L'ordinamento statale *“nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società”*¹¹ e della coscienza sociale, con passare del tempo sempre meno compatta nel riconoscersi nei principi confessionali cattolici e nell'indissolubilità del vicolo matrimoniale, modifica sensibilmente la disciplina del matrimonio civile¹² e, allo stesso tempo, stravolge, passo dopo passo, il modello matrimoniale-concordatario tanto che, già negli anni settanta, un autorevole studioso annunciava la *“Fine del matrimonio concordatario”* ormai *“obbrobriosamente squartato”* dalla legislazione civile¹³.

Con l'art. 8 dell'Accordo del 1984, che sostituisce l'art. 34 del Concordato, le regole che fondavano la vecchia normativa subiscono un sensibile ridimensionamento¹⁴: l'esito è un istituto *“ibrido e contraddittorio”* del quale è sempre più difficile rinvenire la legittimazione democratico-pluralistica e persino ricostruire la generale coerenza¹⁵.

⁹ Tra gli interventi legislativi un ruolo centrale ha avuto la legge per la disciplina dello scioglimento del matrimonio (legge 898 del 1970) che ha previsto che il giudice civile potesse dichiarare la cessazione degli effetti civili anche dei matrimoni religiosi: poteva accadere, dunque, che un matrimonio valido per l'ordinamento canonico e validamente trascritto non producesse più effetti civili a seguito della sentenza di cessazione di questi.

¹⁰ Sul recupero di spazi di sovranità si veda **O. FUMAGALLI CARULLI**, *Giurisdizione ecclesiastica e Corte costituzionale*, in *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale* (a cura di R. Botta), Esi, Napoli, 2006, pp. 181 e ss.. Sul dibattito dottrinale e politico in essere alla vigilia dell'Accordo del 1984, sulle bozze di revisione del Concordato e sulla difficile definizione del nuovo matrimonio *“concordatario”* si vedano i numerosi contributi contenuti nel numero speciale *Quale matrimonio*, Il Ponte (marzo 1977).

¹¹ L'espressione è adoperata dalla Corte cost., sent. 2 febbraio 1982 n. 18 in *Dir. eccl.*, 1982, II, pp. 89 e ss..

¹² Tra le modifiche più rilevanti la già ricordata legge n. 898 del 1970 e l'incisiva riforma del diritto di famiglia, adottata con legge n. 151 del 1975.

¹³ **G. OLIVERO**, *Fine del matrimonio concordatario*, in *Quale matrimonio*, cit., pp. 288 e ss..

¹⁴ Sul punto, per una più articolata argomentazione ed per i necessari richiami di dottrina e giurisprudenza, sia consentito il rinvio a **N. MARCHEI**, *Giurisdizione dello Stato sul matrimonio “concordatario” tra legge e giudice*, Giappichelli, Torino, 2008.

¹⁵ In questo senso si veda **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Il matrimonio tra Stato e Chiesa*, in *Quale matrimonio*, cit., pp. 261 e ss., che scrive: *“l'ideologia restauratrice e cristallizzatrice (...) nel tentativo di imbiancare il sepolcro lateranense, ha finito per disegnare un regime matrimoniale ibrido e contraddittorio”* (p. 270).



Le linee essenziali della nuova disciplina si possono così sintetizzare: il matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico può essere trascritto nei soli casi in cui non siano presenti impedimenti ritenuti inderogabili per la legge civile; la trascrizione può avvenire quando, pur in presenza di un impedimento, secondo la legge civile l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta per intervenuta decaduta o prescrizione della stessa; l'atto di matrimonio può essere trascritto tardivamente solo a determinate condizioni; le sentenze di nullità canoniche sono riconosciute agli effetti civili a seguito di un procedimento avanti alla Corte d'Appello, ad istanza di parte, disciplinato sulla falsariga di quello (a quel tempo) previsto dal codice di procedura civile per il riconoscimento delle sentenze straniere e, dunque, quantomeno sulla carta, tutt'altro che automatico negli esiti; non è riprodotta la riserva di giurisdizione a favore dei giudici ecclesiastici sulla nullità dei matrimoni canonici trascritti che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di cassazione - non accolta dalla Corte costituzionale¹⁶ - può essere dichiarata anche dai giudici civili, in applicazione (si ritiene dai più) del diritto civile¹⁷.

Le questioni irrisolte e controverse, come è noto, sono innumerevoli. Ma la difficoltà maggiore, dalla cui soluzione discende la risposta a molti interrogativi sospesi, è ricondurre a coerenza sistematica un istituto che nasce nell'ordinamento della Chiesa ed è regolato dal diritto canonico ma che, allo stesso tempo, può essere dichiarato nullo con una pronuncia canonica che resta priva di effetti nell'ordinamento dello Stato (sia perché il riconoscimento agli effetti civili non è richiesto dalle parti sia perché il riconoscimento è negato dalla Corte d'Appello all'esito del giudizio di "delibazione") o con una sentenza emessa da giudici dello Stato in applicazione del diritto civile.

L'intrinseca unicità del vincolo - che nasce nell'ordinamento canonico e costituisce un "presupposto" a cui l'ordinamento dello Stato, per il tramite della trascrizione, riconnette effetti civili - benché

¹⁶ La prima sentenza sul punto è di Cass. civ. sez. un. 13 febbraio 1993 n. 1824, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, pp. 2106 e ss.; successivamente si vedano Cass. civ. 18 aprile 1997 n. 3345, in *Giust. civ.*, 1997, I, p. 1173, e Cass. civ. 16 novembre 1999 n. 12671 in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2000/3, pp. 909 e ss.. È importante segnalare, a conferma dell'incertezza sulla natura giuridica e sulla portata della nuova disciplina dell'istituto, che la Corte costituzionale si è pronunciata sul punto nello stesso anno delle Sezioni unite della Corte di cassazione (con la sentenza Corte cost., sent. 1 dicembre 1993 n. 421, in *Giur. cost.*, 1993, pp. 3469 e ss.) ed ha confermato la sopravvivenza della riserva.

¹⁷ La questione dell'applicazione del diritto civile è controversa: i giudici di merito che si sono pronunciati sulla invalidità di un matrimonio concordatario hanno applicato, nella maggior parte dei casi, il diritto civile.



tutt'altro che incontestata in dottrina¹⁸, è generalmente desunta dal testo dell'Accordo che *i*) parla di *"matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico"* (art. 8.1), e *ii*) impone alla Corte d'Appello, nel procedimento di riconoscimento degli effetti civili alle sentenze canoniche di nullità, di applicare gli articoli del codice di procedura civile tenendo conto della *"specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine"*¹⁹.

L'assunto sembrerebbe confermato dalla giurisprudenza costituzionale.

Il giudice delle leggi ha da sempre sostenuto la vigenza e la conformità a Costituzione della riserva di giurisdizione ecclesiastica a favore dei tribunali canonici proprio facendo ricorso all'argomento del "logico corollario": se il matrimonio "concordatario" nasce nell'ordinamento canonico ed è da questo regolato quanto ai suoi requisiti di validità la logica imporrebbe che la pronuncia sulla sua nullità fosse riservata ai giudici della Chiesa²⁰.

Anche la Corte di Cassazione che (a fare data dal 1993) ha sostenuto il superamento della riserva e la concorrenza tra giurisdizione civile e giurisdizione canonica ha avvalorato, benché in modo meno esplicito, la tesi del matrimonio concordatario come atto unico, in tutto e per tutto (tranne che per gli effetti civili) disciplinato dal diritto canonico.

Sostengono, infatti, le Sezioni Unite che *"l'attribuzione all'ordinamento canonico della disciplina sostanziale del matrimonio (non) implica necessariamente che la competenza processuale debba del pari attribuirsi esclusivamente ai tribunali ecclesiastici e non anche, concorrentemente, ai giudici dello Stato"*²¹.

¹⁸ Contra, per tutti, **R. BOTTA**, *Il matrimonio concordatario*, in *Il diritto di famiglia* (diretto da G. Bonilini e G. Cattaneo) I, *Famiglia e matrimonio*, 2^a ed., Utet, Torino, 2007, pp. 282 e ss..

¹⁹ L'art. 4 lettera b del Protocollo addizionale all'Accordo del 1984 - in riferimento all'art. 8 dell'Accordo - recita: *"Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine"*.

²⁰ La sentenza più significativa è Corte cost., sent. 2 febbraio 1982 n. 18 in *Dir. eccl.*, 1982, II, pp. 89, ma l'assunto è stato confermato da Corte cost., sent. 1 dicembre 1993 n. 421, cit., successiva all'entrata in vigore dell'Accordo del 1984.

²¹ Cass. civ. sez. un. 13 febbraio 1993 n. 1824, cit..



Il matrimonio concordatario, dunque, per la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, sarebbe un istituto unico, nato nell'ordinamento canonico e mero presupposto degli effetti civili²².

Nonostante ciò esso può essere dichiarato nullo nell'ordinamento di origine e continuare a spiegare effetti nell'ordinamento civile qualora le parti (per una molteplicità di ragioni ipotizzabili, anche ma non solo di ordine economico) non abbiano voluto chiedere il riconoscimento della sentenza di nullità, o qualora la Corte d'Appello, nonostante l'attenzione alla "specificità" del diritto canonico, non abbia riscontrato la sussistenza dei requisiti richiesti dalle norme del codice di rito ancora applicabili (benché abrogate) per l'efficacia civile della pronuncia dei tribunali ecclesiastici.

Dunque, l'atto dichiarato nullo nell'ordinamento canonico (*tamquam non esset*) può continuare - per scelta delle parti o per decisione del giudice - a fungere da valido "presupposto" per il riconoscimento degli effetti civili.

Ancora: nonostante la sua unicità il matrimonio-presupposto, regolato dal diritto canonico, può essere dichiarato nullo anche dai tribunali dello Stato a mezzo di una sentenza che applicherà, nel rispetto del principio della distinzione degli ordini distinti, il diritto civile e che è destinata a restare irrilevante per l'ordinamento della Chiesa. Si verificherà, così, l'ipotesi inversa a quella precedentemente evidenziata, di un vincolo nullo per lo Stato che continua a produrre validamente i suoi effetti nell'ordinamento canonico²³.

²² In Corte cost., sent. 1 dicembre 1993 n. 421, cit., si legge: "nell'Accordo del 1984 permane il riconoscimento degli effetti civili, mediante la trascrizione, ai matrimoni che, per libera scelta delle parti, sono stati contratti secondo le norme del diritto canonico e che rimangono regolati, quanto al momento genetico, da tale diritto. Ne deriva che su quell'atto, posto in essere nell'ordinamento canonico e costituente presupposto degli effetti civili, è riconosciuta la competenza del giudice ecclesiastico. Coerentemente con il principio di laicità dello Stato (sentenza n. 203 del 1989), in presenza di un matrimonio che ha avuto origine nell'ordinamento canonico e che resta disciplinato da quel diritto il giudice civile non esprime la propria giurisdizione sull'atto di matrimonio, caratterizzato da una disciplina conformata nella sua sostanza all'elemento religioso, in ordine al quale opera la competenza del giudice ecclesiastico".

²³ Per uscire dalla contraddizione, una parte della dottrina ha ritenuto di superare la teoria dell'unicità del vincolo ed ha parlato di "doppio binario": nel complesso istituto "matrimonio concordatario" sarebbe individuabile un matrimonio in tutto e per tutto regolato dal diritto canonico e, allo stesso tempo, un matrimonio in tutto e per tutto regolato dal diritto civile; anche le giurisdizioni sarebbero non concorrenti ma separate, salvi gli effetti del riconoscimento delle sentenze canoniche da parte della Corte d'Appello che resterebbe la vera peculiarità del matrimonio celebrato davanti al ministro di culto cattolico, sconosciuta ai matrimoni celebrati avanti ai



L’istituto (eccezionale) del riconoscimento agli effetti civili delle pronunce canoniche, a sua volta, risente nel diritto vivente dell’ambigua natura del “matrimonio concordatario”.

Per convincersene basta dare uno sguardo alla copiosissima giurisprudenza di legittimità sul tema dell’ordine pubblico quale limite al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche.

La Corte di cassazione, a fare data dal 1982, anno in cui la Corte costituzionale con la sentenza additiva n. 18 ha introdotto il controllo del rispetto dell’ordine pubblico da parte della sentenza delibanda, è impegnata, con esiti altalenanti, nel configurare un ordine pubblico “speciale”, proprio dei rapporti con la Chiesa cattolica²⁴. Un ordine pubblico che, in ragione della “specificità” del diritto canonico (normativamente sancita) e della (solo) asserita “maggiore disponibilità” che atteggia lo Stato italiano nei confronti della Chiesa cattolica, si rivela meno rigoroso di quello operante nei rapporti con gli ordinamenti stranieri e consente il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche anche in presenza di “incompatibilità relative”²⁵ con i principi caratterizzanti l’ordinamento dello Stato. Non disponibilità “piena”, dunque, come nel vigore del Concordato lateranense, ma solo “maggiore disponibilità”; non rispetto dell’ordine pubblico “pieno” ma previsione di un limite “attenuato”.

La notevole complessità delle numerose questioni tempestivamente sollevate dalla dottrina²⁶ non è stata superata dal necessario intervento del legislatore italiano con lo strumento della legge di applicazione: la mancanza di un chiaro indirizzo politico in materia dei tanti governi che si sono succeduti è alla radice dell’estrema difficoltà per lo Stato di emanare la “nuova” legge matrimoniale, di attuazione dell’art. 8, che sostituisca l’anacronistica legge n. 847 del 1929 tutt’ora in vigore per le parti compatibili con la nuova disciplina²⁷.

ministri degli altri culti (sul punto si veda per tutti **R. BOTTA**, *Il matrimonio concordatario*, cit., pp. 282 e ss.).

²⁴ La prima pronuncia in tal senso è Cass. civ. sez. un. 1° ottobre 1982 n. 5026, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, p. 230.

²⁵ Sul punto si veda Cassazione civile, sez. un., 18 luglio 2008, n. 19809, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2009/3, pp. 221 e ss..

²⁶ Su tali problematiche si vedano, tra le molte opere collettive, *Effetti civili delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale* (a cura di S. Berlingò e V. Scalisi), Giuffrè, Milano, 1985; *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli Accordi di Villa Madama* (a cura di E. Vitali e G. Casuscelli), Giuffrè, Milano, 1988; *Concordato e legge matrimoniale* (a cura di S. Bordonali e A. Palazzo), Jovene, Napoli, 1990.

²⁷ A conferma dell’immobilismo che contraddistingue la politica degli accordi e delle intese del Governo italiano, ricorda **R. ASTORRI**, *Stato e Chiesa in Italia: dalla revisione concordataria alla “seconda repubblica”*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1994/1, che “a



Il vuoto normativo appare ancora più significativo se si considera che la legge, in assenza di previsioni pattizie in senso contrario, dovrebbe essere emanata unilateralmente dal legislatore statale nell'esercizio della propria sovranità²⁸.

5 - La disciplina “comune” risultante dalle intese

Nel 1984 il panorama, già tutt'altro che omogeneo, dei matrimoni con effetti civili celebrati davanti a ministri di culto si arricchisce di nuove figure: i matrimoni celebrati davanti ai ministri delle confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato ai quali, per espressa previsione contenuta nei singoli accordi, non si applica la legislazione sui culti ammessi.

Le sei intese fino ad ora stipulate ed approvate per legge (dal 1984 al 1995) prevedono tutte il riconoscimento agli effetti civili dei matrimoni celebrati davanti ai rispettivi ministri del culto²⁹, nonostante in alcuni casi alla forma religiosa della celebrazione non sia sottesa una disciplina giuridica del vincolo di provenienza confessionale “*neanche sotto l'esclusivo profilo del rito*”³⁰. Lo stesso si può dire per le nuove intese

confermare quanto sosteniamo c'è anche la mancata approvazione di una legge matrimoniale, sulla falsariga di quanto era stato fatto dopo il Concordato del 1929. Il progetto di legge, elaborato da una commissione, formalmente statale, ma della quale facevano parte anche esperti di fiducia della S. Sede, era stato presentato nel 1987 alla Camera dei Deputati, è decaduto per la fine della legislatura, e non è stato più ripresentato. E la Conferenza episcopale ha sempre ritenuto che la questione del matrimonio rappresenti uno dei temi sui quali «restano tuttora aperti problemi delicati e urgenti»” (p. 54).

²⁸ Ha puntualmente ricordato **A. NICORA**, *La Chiesa cattolica e l'attuazione dell'accordo del 1984*, nel volume *Dall'accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa. Un quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica*, edito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 2001, p.167, che “*La normativa pattizia non prevede, di per sé, alcuna forma di provvedimento “congiunto” di attuazione, lasciando a ciascuna delle Parti il compito di dettare disposizioni attuative nel proprio ordinamento. Orbene, mentre da parte ecclesiastica si è provveduto a cura della C.E.I., la quale ha emanato un “Decreto generale sul matrimonio canonico” in data 5 novembre 1990, dopo aver ottenuto il mandato speciale della Segreteria di Stato, è invece mancato il correlativo impegno di parte statale: infatti il disegno di legge governativo del 5 novembre 1987 (A.C. 1831) non ha avuto un utile seguito*”.

²⁹ Per la normativa di riferimento si vedano: l'art. 11 della legge n. 449 del 1984 per i valdesi; l'art. 18 della legge n. 516 del 1988 per gli avventisti; l'art. 12 della legge n. 517 del 1988 per i fedeli delle Assemblee di Dio in Italia; l'art. 14 della legge n. 101 del 1989 per gli ebrei; l'art. 10 della legge n. 516 del 1995 per i battisti; l'art. 13 della legge n. 520 del 1995 per i luterani.

³⁰ **S. DOMIANELLO**, *I matrimoni*, cit., p. 205.



sottoscritte in data 4 aprile 2007 e non ancora approvate³¹: unica eccezione è l'intesa stipulata con l'Unione Buddhista Italiana che non detta al riguardo alcuna norma³².

La disciplina risultante dalle intese presenta differenze (non di rilievo e) non sempre (o, meglio, assai di rado) riconducibili a specificità confessionali³³ ma evidenzia, per contro, ben rilevanti assonanze che consentono di tracciare una "disciplina comune" di impronta paritaria³⁴.

Per un verso sono eliminati gli adempimenti di stampo giurisdizionalista previsti dalla legge sui culti ammessi: di conseguenza *i*) non è richiesta alcuna forma di approvazione governativa delle nomine dei "ministri di culto" abilitati a celebrare i matrimoni, e *ii*) l'autorizzazione prevista dall'art. 8 legge n. 1159 del 1929 è sostituita dal nulla-osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile dopo avere accertato che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge.

Per altro verso, è riproposta la disciplina prevista dalla legge sui culti ammessi: *i*) gli impedimenti e l'integrità del consenso sono in tutto e per tutto disciplinati dal diritto civile, senza che abbia rilevanza

³¹ Per la normativa di riferimento si vedano: l'art. 12 dell'intesa con la Chiesa Apostolica in Italia; l'art. 13 dell'intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; l'art. 6 dell'intesa con la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova; l'art. 8 dell'intesa con la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale; l'art. 8 dell'intesa con l'Unione Induista Italiana.

³² Su questa assenza si veda **A. ALBISSETTI**, *Il matrimonio di Buddhisti e Testimoni di Geova*, in **ID.**, *Tra diritto ecclesiastico*, cit., pp. 297 e ss..

³³ Sulle differenze tra le intese in materia di riconoscimento degli effetti civili del matrimonio si rinvia, per tutti, a **A. ALBISSETTI**, *Il matrimonio dei culti acattolici*, cit., pp. 344 e ss.. Tra le disposizioni riconducibili a specificità confessionali in senso lato si può annoverare la lettura degli articoli del codice civile che, in alcune intese, è affidata all'ufficiale di stato civile (invece del ministro di culto previsto nella disciplina del matrimonio concordatario, del matrimonio ebraico e di quello di cui all'intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni) oppure alla particolare manifestazione implicita del consenso prevista per la sposa nel rito ebraico.

³⁴ La disciplina generale, per questa parte, ha fuso "le identità ... nei calchi dei principi supremi di uguaglianza e libertà che la costituzione ha predisposto", e non ha creato "spazi di privilegio" per i credenti dell'una o dell'altra confessione interessata. Le espressioni sono di **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Aspetti della politica religiosa degli ultimi quindici anni*, nel volume *Dall'accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa. Un quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica*, cit., p. 8, che così replica alla tesi di chi ritiene «che il sistema di diritto "contrattato" che la Costituzione ha previsto si sia dimostrato inefficace, sia sul piano del metodo che su quello del merito, se valutato "con riferimento alla sua capacità di mettere in rilievo le differenze e di garantirne adeguatamente il rispetto", ed abbia finito "per realizzarne un appiattimento che ne mortifica le identità (Botta)».



alcuna (l'eventuale esistenza de) il diritto confessionale in materia; *ii*) nessun riconoscimento riceve l'(eventuale) giurisdizione confessionale sul matrimonio: lo scioglimento o la nullità del matrimonio eventualmente dichiarati da tribunali confessionali (ad esempio, da quelli rabbinici) resterà irrilevante e non intaccherà la validità e gli effetti del matrimonio religioso trascritto³⁵; *iii*) non è prevista la trascrizione tardiva del matrimonio che, di conseguenza, non potrà acquistare efficacia civile se non era destinato fin dall'inizio alla trascrizione e non potrà essere trascritto (tardivamente) neppure quando secondo la legge civile l'azione di nullità o annullamento derivante dalla presenza di un impedimento non possa più essere proposta per intervenuta decadenza o prescrizione³⁶.

5 - Brevi considerazioni conclusive: la legge sulla libertà religiosa

La disciplina dei matrimoni religiosi con effetti civili si articola, dunque, (quanto alle vicende dell'atto) in tre distinti "blocchi normativi": l'Accordo del 1984 (o, meglio, la relativa legge di esecuzione) e la legge matrimoniale per i matrimoni *"contratti secondo le norme del diritto canonico"*; la legislazione dei culti ammessi per quelli celebrati davanti ai ministri di culto delle (molte) confessioni che non hanno stipulato un'intesa; le intese (o, meglio, la relativa legge di approvazione) per quelli celebrati davanti a ministri di culto o secondo le norme confessionali delle (poche) confessioni dotate di intese approvate.

³⁵ Il problema si era posto soprattutto per gli ebrei che avevano chiesto il riconoscimento delle pronunce emesse dai tribunali rabbinici. In quest'ottica deve essere interpretato l'art. 14.9 della legge n. 101 del 1989 in cui si legge: *"Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile, secondo la legge e la tradizione ebraiche"*.

³⁶ Il riferimento è all'art. 8.1 dell'Accordo del 1984 che consente, ad alcune condizioni tra cui l'attuale volontà delle parti, la trascrizione del matrimonio canonico anche nel caso in cui l'invio dell'atto (di matrimonio) da parte del parroco all'ufficiale dello stato civile non sia avvenuto nel termine perentorio dei cinque giorni dalla celebrazione o, si ritiene, nel caso in cui il matrimonio, al momento della celebrazione, sia sorto come mero vincolo di natura confessionale non destinato all'acquisizione degli effetti civili (c. d. trascrizione "tardiva"). Attraverso la trascrizione tardiva, peraltro, è possibile trascrivere matrimoni canonici anche in presenza di impedimenti *"quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta"*. Sull'assenza della trascrizione tardiva nei matrimoni acattolici si veda **A. ALBISETTI**, *Cenni sulla problematica della trascrizione tardiva nei matrimoni degli acattolici*, in **ID.**, *Tra diritto ecclesiastico*, cit., pp. 203 e ss..



In questo variegato quadro normativo si inseriscono i numerosi progetti di legge sulla libertà religiosa³⁷ tesi a abrogare la legislazione sui culti ammessi ed a disciplinare, in un'ottica costituzionalmente orientata, tra i diversi istituti, anche quello del riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto³⁸.

L'opportunità ed i contenuti di una tale normativa, che nonostante i molti tentativi è ben lungi dal vedere la luce, devono essere valutati, per un verso, in relazione all'incidenza sulla legge unilaterale ora in vigore e, per altro verso, in relazione alle norme pattizie (presenti e future), la cui conformità al principio supremo di uguaglianza³⁹ dipende dalla ragionevolezza delle differenze introdotte⁴⁰.

Se è vero, infatti, che la pluralità delle forme di celebrazione del matrimonio è funzionale ad una tutela della libertà religiosa dei cittadini-fedeli più ampia ed efficace di quella garantita dal matrimonio civile considerato quale *“unica forma necessaria e al tempo stesso sufficiente”*

³⁷ A commento delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Spini (e altri) e Boato, presentate il 28 aprile 2006 si vedano tutti i contributi contenuti in *Studi e opinioni sul progetto di legge sulla libertà religiosa*, Dir. eccl., 2007 (1-2), I, pp. 63 e ss.. In particolare, per la materia matrimoniale, **A. ALBISSETTI**, *Qualche riflessione in materia matrimoniale* e **L. MUSSELLI**, *Una libertà senza limiti?: osservazioni minime sulla proposta di legge d'iniziativa dei deputati Spini e altri, presentata il 28 aprile 2006 Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi e sulla proposta di testo unificato del 19 giugno 2007*.

³⁸ Da ultimo si segnala la proposta di legge C. n. 448 d'iniziativa dei deputati Zaccaria, D'Amici, Bressa, D'Antona, Ferrari, Giovanelli, Naccarato, presentata il 29 aprile 2008 che, negli artt. 30 e ss., disciplina il matrimonio religioso con effetti civili solo per le confessioni che siano iscritte nel registro delle confessioni religiose.

³⁹ In dottrina sul principio di uguaglianza come principio fondamentale o supremo si vedano, per tutti, **F. MODUGNO**, *Principi generali dell'ordinamento*, in *Enc. giur.*, vol. XXIV, Roma, 1991 e **G. CASUSCELLI**, voce *Uguaglianza e fattore religioso*, in *Digesto*, 4^a ed., *Discipline pubblicistiche*, vol. XV, pp. 433 e ss..

⁴⁰ La “violazione” dell'uguaglianza *“dovrebbe essere espressamente consentita da una disposizione anch'essa di rango costituzionale, ed i limiti rigorosamente predeterminati di operatività della deroga dovrebbero essere non ricavati in via interpretativa, ma esplicitati da una norma appositamente dettata dal legislatore”*: così **G. CASUSCELLI**, voce *Uguaglianza e fattore religioso*, cit., p. 433. Si veda, sul punto, Corte cost., sent. 19 dicembre 1991, n. 467, in *Giur. cost.*, 1991, pp. 3805 e ss., in cui si legge: *“occorre procedere secondo il paradigma logico proprio dei giudizi di ragionevolezza: innanzitutto, bisogna individuare quali siano gli interessi di rilievo costituzionale che il legislatore ha ritenuto di far prevalere nella sua discrezionale ponderazione degli interessi attinenti ai due casi trattati differentemente e, quindi, occorre raffrontare il particolare bilanciamento operato dal legislatore nell'ipotesi denunziata con la gerarchia dei valori coinvolti nella scelta legislativa quale risulta stabilita nelle norme costituzionali”*.



*per acquistare la qualità di coniuge*⁴¹ (salva ovviamente la libertà di contrarre “anche” vincoli religiosamente validi ma irrilevanti per l’ordinamento dello Stato⁴²), la distanza tra le diverse discipline impone al legislatore di intervenire affinché le diversità, rispettose del canone di ragionevolezza, realizzino un reale pluralismo a garanzia della libertà religiosa dei singoli e non si traducano nella mera legittimazione di privilegi acquisiti nel tempo.

Il primo obiettivo - non procrastinabile - è, dunque, una legge (sulla libertà religiosa) che, nell’abrogare la legislazione sui culti ammessi, estenda la “disciplina comune” del matrimonio religioso con effetti civili risultante dalle intese ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto di confessioni prive di intesa.

Quanto al secondo aspetto, una normativa che regoli il riconoscimento agli effetti civili di tutti i matrimoni religiosi in modo sostanzialmente conforme alla disciplina risultante dalle intese, porrebbe in una nuova luce i (complessi) rapporti tra la norma unilaterale e le norme pattizie o, meglio, imporrebbe come si è visto, la legittimazione, in un’ottica di ragionevolezza ed a seguito dell’indispensabile bilanciamento degli interessi in conflitto, delle differenze tra la prima e le seconde⁴³.

È noto che le intese prevedono che dalla data di entrata in vigore della relativa legge di approvazione non sia più applicabile nei confronti della confessione stipulante la legge sui culti ammessi e che l’esclusione dall’ambito di applicazione di quest’ultima sia stata una delle ragioni principali che hanno spinto, nei fatti, le confessioni a chiedere allo Stato l’intesa ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione⁴⁴.

⁴¹ L’espressione è di **P. RESCIGNO**, *Prefazione* al volume a cura di A. Barba, *Laicità del diritto*, Aracne, Roma, 2010, p. X, il quale ricorda che “in Spagna si parla di “forme” matrimoniai ... e tra gli interpreti vi è chi ritiene vi sia preclusione a tornare al matrimonio civile come unica forma ...”. Il riferimento è all’art. 32.2 della Costituzione spagnola del 27 dicembre 1978 per il quale “La ley regulará las formas de matrimonio ...”.

⁴² Cfr. **M.F. MATERNINI**, *Matrimonio civile e matrimonio religioso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), gennaio 2010, pp. 8 e ss..

⁴³ Scrive **G. CASUSCELLI**, voce *Uguaglianza*, cit., p. 442, che tale bilanciamento deve consentire “il più alto livello di libertà compatibile con il maggior grado di uguaglianza possibile in un dato momento storico per un caso determinato”.

⁴⁴ Nella relazione che accompagna il disegno di legge di approvazione dell’Intesa con la Tavola valdese si afferma espressamente che essa “costituisce il primo esempio [...] che non potrà non influenzare le intese successive con le altre confessioni religiose”, e che l’intesa deve “tendere alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono l’esercizio della libertà religiosa della singola confessione” (Camera dei Deputati, *Relazione sul disegno di legge n. 1356 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato, le Chiese e il pluralismo confessionale*, 2010).



Questo spiega perché gli accordi presentino una così grande uniformità di contenuti: lo scopo, per le confessioni, non era tanto attuare il principio costituzionale di bilateralità al fine di conferire rilievo alle loro specificità ma, nel concreto, “liberarsi” dalla “illiberale” legge sui culti ammessi.

L’emanazione di una legge generale che sostituisca la disciplina precedente renderebbe, a questo punto, per molti aspetti, superflue le norme pattizie⁴⁵.

Le differenze di disciplina tra le intese, infatti, solo raramente sono legittima espressione di specificità della confessione di riferimento, tali da ampliare sostanzialmente l’esercizio della libertà religiosa dei singoli fedeli.

Se in alcuni casi, infatti, le diversità sono solo formali, in altri casi, introducono normative che rispondono ad un interesse non specifico della confessione di riferimento e che si auspica siano estese a tutti i matrimoni “religiosi”⁴⁶.

L’uniformità di contenuti, peraltro, non deve stupire posto che l’istituto del matrimonio presenta, nel diritto dello Stato, una struttura rigida, caratterizzata da norme imperative espressione di principi immodificabili ed irrinunciabili, che limita l’autonomia dei privati e stringe entro limiti angusti il possibile riconoscimento delle specificità confessionali⁴⁷.

Una legge unilaterale ben congegnata, dunque, potrebbe ridurre davvero a poca cosa se non escludere del tutto il campo di applicazione del diritto pattizio in materia⁴⁸.

Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, 1° marzo 1984, in Quad. dir. pol. eccl., 1984, p. 281 s.).

⁴⁵ A. ALBISSETTI, *Qualche riflessione*, cit., pp. 63 e ss., auspica un modello di matrimonio religioso (civilmente valido) “unificato” per tutte le confessioni.

⁴⁶ È il caso, ad esempio, della possibilità, espressamente prevista solo in alcune intese, che i coniugi rendano al ministro di culto le dichiarazioni che la legge consente siano inserite nell’atto di matrimonio quali il riconoscimento o la legittimazione dei figli naturali e la scelta del regime dei rapporti patrimoniali: la previsione è inserita nell’art. 32 del progetto di legge C. n. 448.

⁴⁷ È il caso, tra i molti possibili, della poligamia del matrimonio musulmano che mai potrebbe provare riconoscimento nel diritto pattizio.

⁴⁸ Scrive R. ASTORRI, *Stato e Chiesa*, cit., p. 53, che “*Nel quadro della politica ecclesiastica degli anni immediatamente seguenti al 1984, la nuova legge sulla libertà religiosa aveva la duplice finalità di cancellare una legge, quella sui culti ammessi del 1929, considerata uno dei retaggi più tristi del regime fascista, e di introdurre, con una nuova disciplina di diritto comune che riguardasse anche le confessioni religiose, degli elementi che offrissero un contesto nuovo alla politica degli accordi bilaterali, in un certo senso, riducendone la necessità*”.



Per altro verso, peraltro, una tale legge “livellatrice” renderebbe ancora più urgente sciogliere il dubbio sulla natura privilegiaria o meno di alcune peculiarità proprie della disciplina pattizia del matrimonio “concordatario”, sconosciute alla disciplina delle intese, quali il riconoscimento agli effetti civili delle sentenze di nullità canoniche o la trascrizione tardiva o, ancora, la trascrizione in presenza di impedimenti non inderogabili per la legge dello Stato.

Quanto al riconoscimento della giurisdizione ecclesiastica, poi, il dubbio sull'esistenza di un privilegio è reso ancora più fondato dall'opzione dell'asserita “*maggior disponibilità*” nei confronti dell'ordinamento canonico che limiterebbe, come si è visto, l'operatività del limite dell'ordine pubblico in relazione alle sole sentenze canoniche (il limite resterebbe intatto, invece, nei confronti delle sentenze straniere)⁴⁹. Tale maggior favore, apoditticamente affermato dalla giurisprudenza e non dal legislatore, dovrebbe superare il vaglio della verifica congiunta del suo fondamento costituzionale “specifico” e della sua oggettiva ragionevolezza, al fine di consentire la violazione del principio di uguaglianza rispetto al riconoscimento della giurisdizione⁵⁰.

In conclusione, nell'approntare una legge generale sulla libertà religiosa non è consentito (né allo studioso né al legislatore) sottrarsi al tentativo di risolvere l'alternativa se le peculiarità della disciplina del matrimonio concordatario rispondano ad apprezzabili esigenze di riconoscimento della libertà religiosa dei singoli, con la conseguenza che se ne dovrebbe prospettare l'estensione, ove possibile, a tutti i matrimoni “religiosi” civilmente riconosciuti⁵¹ (parificazione verso l'alto, di ardua se non impossibile praticabilità): o se, al contrario esse, retaggio di un'epoca in cui il matrimonio canonico trascritto presentava una coerenza ormai irrimediabilmente perduta, perché consona al

⁴⁹ Il discorso può essere allargato al tema dell'incidenza (con riferimento alle norme processuali canoniche che presiedono ai giudizi di nullità matrimoniale) del principio costituzionale del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., come modificato dall'art. 1 della legge cost. n. 2 del 1999, e dunque successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo del 1984, specie alla luce della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 20 luglio 2001 (Pellegrini c. Italia).

⁵⁰ Ha scritto in termini generali di “*principio di uguaglianza davanti alla giurisdizione*”, quale aspetto specifico del principio costituzionale di uguaglianza formale, **F. MODUGNO** *Il principio di uguaglianza come principio “supremo” dell'ordinamento costituzionale*, in *Il lodo Alfano. Prerogativa o privilegio* (a cura di A. Celotto), Nel diritto Editore, Roma, 2009.

⁵¹ Come è ovvio il riconoscimento della giurisdizione confessionale potrebbe, se del caso, essere esteso solo ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto di confessioni dotate di una propria giurisdizione interna in materia matrimoniale.



carattere confessionista dello Stato, siano destinate - in prospettiva - ad essere espunte dall'ordinamento (parificazione verso il basso).